

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce prescrizioni specifiche per le norme relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
- (2) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati, conservati e tenuti separati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati secondo metodi appropriati. I capi III e IV del regolamento stabiliscono le prescrizioni per l'approvazione di tali impianti.
- (3) L'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che gli Stati membri devono stabilire elenchi di impianti approvati a norma del regolamento.

(4) Di conseguenza è necessario stabilire le norme di attuazione per tali elenchi di impianti approvati, inclusa la presentazione delle informazioni contenute in tali elenchi sui siti web nazionali che sono disponibili alla Commissione e al pubblico. Occorre inoltre istituire un sito web relativo a tali elenchi che sarà gestito dalla Commissione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al presente regolamento stabilisce le norme di attuazione degli elenchi di impianti approvati di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).